PRESUPPOSTI DELLA PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA CONDIZIONE TECNICA DI ASSIMILABILITA' A FONTE RINNOVABILE AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAL PROVVEDIMENTO CIP N. 6/92

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 22, comma 1, della legge 16 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91), stabilisce che la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili o assimilate ai sensi della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica. L'art. 22, comma 2, della legge n. 9/91 prevede inoltre che i soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili o assimilate devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministero dell'industria), all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

L'art. 22, comma 5, della legge n. 9/91 stabilisce che nel caso di nuova produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili o assimilate, il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) determina, assicurando prezzi e parametri incentivanti, i prezzi relativi alla cessione e alla produzione per conto dell'Enel; stabilisce inoltre che nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità.

Il CIP con provvedimento 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 109, del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), al titolo I, capoverso 1°, fissa la condizione tecnica di assimilabilità stabilendo che un impianto è assimilato agli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili, quando l'indice energetico Ien verifica la condizione:

$$Ien = \frac{Ee}{Ec} + \frac{Et}{0.9 Ec} - a \ge 0,51$$

dove:

Ee è l'energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, sulla base del programma annuale di utilizzo;

Et è l'energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto;

Ee è l'energia immessa annualmente dall'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali:

a è un parametro calcolato, pari a
$$(\frac{1}{0.51} - 1) \cdot (0.51 - \frac{Ee}{Ec})$$
.

Il titolo I, capoverso 2° del provvedimento CIP n. 6/92, stabilisce che ai fini del riconoscimento della consizione tecnica di assimilabilità la comunicazione al

Ministero dell'industria prevista dall'art. 22 della legge n. 9/91, deve essere integrata con:

- una dichiarazione giurata sul rispetto della condizione di assimilabilità da parte del titolare dell'impianto o del suo legale rappresentante;
- elementi tecnici necessari a documentare il rispetto della suddetta condizione e in particolare il programma di utilizzazione del calore cogenerato e/o dell'energia recuperata e/o del combustibile di scarto;
- progetto dettagliato di strumentazione dell'impianto necessaria per la verifica del rispetto della suddetta condizione.

Il titolo I, capoverso 3° del provvedimento CIP n. 6/92, stabilisce che il Ministero dell'industria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al capoverso 2° comunichi all'interessato ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il valore dell'indice energetico dell'impianto.

Il titolo I, capoverso 4° del provvedimento CIP n. 6/92, stabilisce che il Ministero dell'industria verifica nel corso dell'esercizio la sussistenza della condizione tecnica di assimilabilità anche avvalendosi per le verifiche sull'impianto di tecnici specializzati dell'Enel e dell'Enea.

Il titolo I, capoversi 5° e 6° del provvedimento CIP n. 6/92, stabiliscono che eventuali variazioni del programma di utilizzazioni dell'impianto, non dovute a causa di forza maggiore, vadano comunicate all'Enel e che l'Enel, a sua volta, è tenuto a informare il Ministero dell'industria delle variazioni che comportino il non rispetto della condizione di assimilabilità o un diverso trattamento economico. Spetta poi al Ministero dell'industria l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La soppressione del CIP ad opera della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e il successivo decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, hanno segnato il trasferimento temporaneo delle competenze in materia di energia elettrica e gas in capo al Ministro dell'Industria.

Il Ministro dell'industria è intervenuto in materia con il decreto del 4 agosto 1994, "Modificazioni ed integrazioni al provvedimento CIP n. 6/92 in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 186 del 10 agosto 1994 (di seguito D.M. 4 agosto 1994).

L'art. 3, comma 20 del D.M. 4 agosto 1994, prevede che il produttore comunichi all'Enel entro il 31 gennaio di ciascun anno i quantitativi di energia utile, termica ed elettrica, prodotti ed il corrispondente consumo di combustibile fossile commerciale, riferiti all'anno solare precedente, e che l'Enel controlli il rispetto della condizione di assimilabilità e del trattamento economico comunicando poi al Ministero dell'industria l'esito di tale controllo.

L'art. 2, comma 14, e l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), stabiliscono che devono intendersi trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni; tra le suddette funzioni rientrano quelle previste dall'art. 22, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 9/91 che affida al CIP la definizione delle condizioni tecniche generali per l'assimilabilità degli impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili.

2. Finalità della deliberazione proposta

Il provvedimento dell'Autorità in oggetto si propone di adeguare la procedura di controllo del rispetto della condizione tecnica di assimilabilità per gli impianti di produzione di energia elettrica utilizzanti fonti energetiche assimilate alle fonti rinnovabili, e di disciplinare il trattamento economico dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti qualora gli stessi risultino in possesso di un valore dell'indice energetico Ien diverso da quello comunicato dal Ministero dell'industria ai sensi del titolo I, capoverso 3°, del provvedimento CIP n. 6/92.

Il provvedimento dell'Autorità tiene conto del mutato quadro legislativo e normativo che caratterizza il settore dell'energia elettrica. Assumono infatti rilievo:

- a) la legge n. 481/95 ed il soprarichiamato trasferimento all'Autorità di funzioni in materia di energia elettrica già attribuite al Ministero dell'industria;
- b) il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359 che ha disposto la trasformazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica Enel in Società per azioni ed il successivo decreto del Ministro dell'industria 28 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 39 del 16 febbraio 1996 con cui è stata attribuita all'Enel la concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale ed è stata approvata la Convenzione tra il Ministero dell'industria, e l'Enel Spa;
- c) l'attuazione, prevista dallo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 10 novembre 1998, della direttiva 96/92 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 gennaio 1997.

Nel nuovo contesto l'Enel Spa si presenta come un soggetto chiamato ad operare nelle attività di produzione dell'energia elettrica che sono in via di progressiva liberalizzazione. Pertanto, al fine di garantire parità di trattamento alle parti interessate, appare necessario che l'Autorità provveda a sostituire l'Enel Spa nella funzione di controllo del rispetto della condizione tecnica di assimilabilità degli impianti al fine del riconoscimento del trattamento economico previsto dal provvedimento CIP 6/92.

3. Attestazione del rispetto della condizione tecnica di assimilabilità a fonte rinnovabile e suoi contenuti

I produttori di energia elettrica con impianti alimentati da fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, devono inviare per ciascun impianto entro il 30 aprile di ogni anno all'Autorità e, per conoscenza, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al soggetto cessionario, una dichiarazione firmata del legale rappresentante dell'impresa, contenente il valore dell'indice energetico Ien conseguito nell'anno solare precedente. Si introduce il principio, oramai dominante nel sistema amministrativo nazionale, dell'autocertificazione, intesa come possibilità da parte dei soggetti di attestare direttamente, sotto la propria responsabilità, i requisisti previsti dalla normativa, senza dover ricorrere in questo caso alla dichiarazione giurata prevista dal precedente ordinamento.

Considerare l'impianto assimilato a quelli che producono energia elettrica da fonti rinnovabili comporta, sia la possibilità di costruire e mantenere in esercizio l'impianto senza l'autorizzazione di cui all'art. 20 della legge n. 9/91, sia la possibilità di far circolare l'energia liberamente all'interno di consorzi ai sensi

dell'art. 23 della legge n. 9/91, sia la possibilità di cedere l'energia elettrica prodotta al regime dei prezzi previsti dal titolo II del provvedimento CIP n. 6/92 e di usufruire del regime di vettoriamento e di scambio di cui allo stesso provvedimento.

La dichiarazione che il produttore invia all'Autorità deve contenere:

- a) identificazione del soggetto produttore, in particolare: ragione sociale, natura giuridica, sede legale;
- b) identificazione dell'impianto, in particolare: localizzazione geografica, eventuale denominazione, data di fine del periodo di avviamento o data di entrata in servizio;
- c) copia della comunicazione dell'indice energetico Ien inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del titolo I, capoverso 3°, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92 con indicazione di eventuali maggiorazioni assegnate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992;
- d) variazioni intervenute rispetto a quanto contenuto nella documentazione trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del titolo I, capoverso 2°, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, qualora le variazioni possano influire sul rispetto della condizione tecnica di assimilabilità ai fini del trattamento economico;
- e) energia elettrica utile prodotta nell'anno solare precedente dall'impianto al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari (Ee), espressa in MWh; energia termica utile prodotta nell'anno solare precedente dall'impianto (Et), espressa in MWh; energia immessa nell'anno solare precedente nell'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali (Ec), espressa in MWh;
- f) metodi di misura e criteri utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze di cui alla lettera e);
- g) programma annuale di utilizzo dell'impianto, in particolare: capacità di produzione di energia elettrica ovvero combinata di energia elettrica e calore, rendimenti e combustibili utilizzati (inclusi combustibili di processo, residui o recuperi di energia), finalità della produzione (usi propri, distribuzione, vendita ad altri soggetti);
- h) caratteristiche tecniche generali dell'impianto, in particolare: tipo di impianto, schema generale di funzionamento, identificazione e caratteristiche di generatori e scambiatori di calore, motori primi, generatori elettrici ed altri componenti significativi.

I documenti e le informazioni di cui alle lettere c), d), f) e h) devono essere trasmessi solo per il primo anno di applicazione della presente deliberazione. Negli anni successivi devono essere trasmessi solo nel caso in cui siano intervenute variazioni con conseguenze significative sul rispetto della condizione tecnica di assimilabilità ai fini del trattamento economico.

Il mancato invio all'Autorità per l'energia elettrica e il gas della dichiarazione dell'indice energetico Ien, di cui al comma 1, il mancato invio alla medesima Autorità, delle informazioni e della documentazione nelle forme di cui ai commi 2 e 3, ovvero l'invio di informazioni incomplete o difformi, comporta per l'impianto, il

venire meno, per l'anno di riferimento, del trattamento previsto per l'energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti assimilate alle rinnovabili dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ne dà comunicazione al soggetto produttore, al soggetto cessionario, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altra amministrazione competente ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

Il nuovo termine per la presentazione della documentazione richiesta è stato fissato al 30 aprile. È stata colta l'esigenza dei soggetti produttori di avere più tempo a disposizione per la trasmissione dei dati (il D.M. 4 agosto 1994 fissava tale termine al 31 gennaio) ma viene introdotto il principio della perentorietà del termine stesso; infatti il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 o l'invio incompleto della documentazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo 1, comporta il venire meno per l'anno di riferimento, del trattamento previsti per l'energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti assimilate alle rinnovabili, dal provvedimento CIP n. 6/92.

4. Verifiche sull'impianto

Le informazioni richieste dall'Autorità sono finalizzate all'individuazione delle caratteristiche tecniche generali e del programma annuale di utilizzo dell'impianto che possa consentire all'Autorità, attraverso il Nucleo di valutazione tecnica dei programmi e delle iniziative di cui al provvedimento CIP n. 6/92 e norme collegate (di seguito: Nucleo di valutazione CIP n. 6/92) costituito con delibera dell'Autorità n. 104/97, l'esercizio del potere di controllo del rispetto, della condizione tecnica per l'assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico.

Il Nucleo di valutazione CIP n. 6/92 ha facoltà di richiedere notizie e di convocare i soggetti interessati allo scopo di acquisire informazioni sulle iniziative da esaminare, di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi e gli effetti di eventuali variazioni intervenute nell'impianto e nel suo funzionamento. Il Nucleo di valutazione CIP n. 6/92, in collaborazione con l'Ufficio controlli tecnici e ispezioni dell'Autorità, provvede affinché siano effettuati sopralluoghi presso l'impianto; tali verifiche potranno essere condotte anche avvalendosi di tecnici specializzati di altre pubbliche amministrazioni.

Qualora, in seguito all'esito delle verifiche, emerga che l'impianto non è più in possesso della condizione tecnica di assimilabilità o ha conseguito un valore dell'indice energetico Ien inferiore a quello comunicato dal Ministero dell'industria, ai sensi del titolo I, capoverso 3°, del provvedimento CIP n. 6/92, con conseguente non sussistenza della condizione tecnica di assimilabilità, l'Autorità ne dà comunicazione al soggetto produttore, al soggetto cessionario e al Ministero dell'industria o altra amministrazione competente, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza. Tra questi vi sono l'avvio del procedimento per l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di cui all'art. 20 della legge n. 9/91 e per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e la revoca della eventuale autorizzazione alla libera circolazione dell'energia di cui all'art. 23 della legge n. 9/91.

5. Conseguenze sul trattamento economico in caso di cessione dell'energia elettrica prodotta

L'art. 22, comma 5, della legge n. 9/91 affida al CIP il compito di definire i prezzi di cessione dell'energia elettrica all'Enel Spa assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia ottenuta da fonti energetiche rinnovabili o assimilate. Pertanto all'energia elettrica prodotta dall'impianto per il quale viene meno la condizione tecnica di assimilabilità non sono più applicabili i prezzi previsti dal titolo II del provvedimento CIP n. 6/92 ma esclusivamente quelli previsti dal titolo III del medesimo provvedimento CIP n. 6/92 per l'energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti convenzionali.

L'articolo 3 della deliberazione proposta dall'Autorità provvede a disciplinare, in tale ipotesi, le modalità di conguaglio del trattamento economico spettante all'energia elettrica prodotta dagli impianti.

Nel caso in cui dalla dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1, o dall'esito del controllo di cui all'art. 2, emerga un valore dell'indice energetico Ien inferiore a 0,51, l'Autorità ne dà comunicazione al soggetto cessionario e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico che provvede ad applicare all'energia elettrica prodotta, mediante conguaglio, i prezzi e i parametri in vigore per gli impianti convenzionali. Per le imprese produttrici-distributrici cessa la corresponsione dei contributi di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/92.

Qualora i soggetti produttori dichiarino un valore dell'indice energetico dell'impianto compreso tra 0,51 e 0,60, o qualora tale valore emerga dal controllo effettuato dall'Autorità, a fronte di un valore comunicato dal Ministero dell'industria, ai sensi del titolo I, capoverso 3°, del provvedimento CIP n. 6/92, superiore a 0,60, si applicano sempre mediante conguaglio, i prezzi e i parametri previsti per la specifica tipologia di impianto.

6. Regime transitorio

Con riferimento all'anno 1998, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità, la documentazione prevista dall'art. 3, capoverso 2° del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, sia stata già trasmessa all'Enel Spa, la stessa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1999 e integrata con la dichiarazione del valore dell'indice energetico Ien relativo all'anno 1998, firmata dal legale rappresentante dell'impresa.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione proposta dall'Autorità sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto contenuto negli articoli precedenti